



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

LINA RUBINO

Presidente

ROBERTO SIMONE

Consigliere

LAURA GIRALDI

Consigliere Rel.

RAFFAELE ROSSI

Consigliere

SALVATORE SAIJA

Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA'

CIRCOLAZIONE

STRADALE

Ud.18/11/2025

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4147/2024 R.G. proposto da:

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████ e ██████████ ██████████ rappresentati e difesi
dall'avvocato ██████████ ██████████

-ricorrenti-

contro

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA elettivamente domiciliato in ROMA
VIA ██████████, presso lo studio dell'avvocato ██████████
██████████ che lo rappresenta e difende

-controricorrente-

nonché

contro

ASL BARI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ██████████
██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████ ██████████ e



rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted] ro di r [redacted] ale 30616/2025
D [redacted] one 20/11/2025

-controricorrente-

avverso la SENTENZA n.1120/2023 della CORTE D'APPELLO di BARI depositata il 10/07/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal Consigliere LAURA GIRALDI.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 28.6.2023 n.1120/23 la Corte d'Appello di Bari rigettava l'appello interposto da [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] e [redacted] avverso la sentenza del Tribunale di Bari che non aveva accolto la domanda di risarcimento dei danni *iure proprio* dagli stessi proposta nei confronti del Comune di Ruvo di Puglia e della ASL BA. Gli attori in prime cure, i primi due quali genitori e gli altri quali fratelli di [redacted] [redacted] avevano infatti dedotto che il congiunto, mentre percorreva a bordo della propria vettura la [redacted] nel Comune di Ruvo di Puglia, aveva impattato contro un cane randagio presente sulla carreggiata così determinando un improvviso sbandamento ed il capovolgimento dell'auto. Nel primo giudizio, dunque, i familiari di [redacted] [redacted] avevano assunto la responsabilità degli enti convenuti per inosservanza degli obblighi loro imposti dalla L. n. 281/1991 e dalla L.R. Puglia n.12/95. In quel giudizio si era costituita la sola ASL BA contestando la propria responsabilità. Il Tribunale aveva escluso la sussistenza di prova di un comportamento omissivo degli enti convenuti.

In sede di impugnazione gli appellanti avevano richiamato le motivazioni poste a fondamento della domanda risarcitoria svolta



in primo grado insistendo per la condanna del Comune di Ruvo di Puglia e di ASL BA.

I convenuti appellati costituitisi avevano instato per il rigetto delle domande dovendo ascrivere il sinistro a responsabilità del conducente del veicolo; il Comune di Ruvo di Puglia aveva negato preliminarmente, anche la propria legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta.

Il giudice dell'impugnazione confermava la decisione del giudice di primo grado evidenziando, altresì, che dalla documentazione in atti poteva evincersi la responsabilità esclusiva di [REDACTED]

Avverso la sentenza n.1120/2023 della Corte d'Appello di Bari hanno proposto ricorso [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] articolando due motivi di impugnazione.

Il Comune di Ruvo di Puglia e l'ASL BA hanno depositato controricorso ribadendo le difese svolte nei precedenti gradi di giudizio.

In relazione al ricorso è stata formulata una proposta di definizione accelerata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., depositata in data 9 maggio 2024.

La proposta aveva il seguente tenore:

«ritenuto che: -il ricorso appare manifestamente inammissibile; - che il primo motivo è manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., in quanto il concorso di colpa esclusivo della vittima nella causazione d'un sinistro rientra nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c., ed è rilevabile d'ufficio (principio che questa Corte viene ripetendo da sessant'anni in qua, a partire da Sez. 3, Sentenza n. 910 del 09/04/1963, Rv.



261269 - 01); - che il secondo motivo è manifestamente inammissibile in quanto non investe una autonoma *ratio decidendi*, ma un argomento speso dalla Corte d'appello solo *ad abundantiam*; la domanda è stata infatti rigettata sul presupposto (di fatto, e quindi insindacabile in questa sede) che la presenza dell'animale sulla strada fosse avvistabile ed evitabile, se la vittima avesse tenuto una condotta di guida prudente); Propone che il ricorso sia dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.»

Parte ricorrente ha presentato istanza ex art. 380-bis 2° c. c.p.c. chiedendo la decisione.

Fissata l'odierna adunanza camerale parte ricorrente e ASL BA hanno depositato memoria ex art.380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente rilevarsi che il giudice d'appello ha confermato la decisione di primo grado aggiungendo ulteriori motivazioni alle argomentazioni ivi svolte ed espressamente ritenute 'comunque condivisibili'. Pertanto, le conclusioni della Corte d'Appello si fondano, da un lato, sul fatto che non è stata fornita prova da parte degli appellanti di una condotta omissiva specifica degli enti convenuti e, da altro lato, sul fatto che era comunque ravvisabile, in base al materiale probatorio in atti, una responsabilità esclusiva del conducente del veicolo.

I motivi di ricorso riguardano entrambe le argomentazioni del giudice dell'impugnazione.

1. Con il primo motivo di ricorso i familiari della vittima lamentano la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per avere la Corte d'Appello accolto un'eccezione in senso stretto che i convenuti avevano proposto tardivamente in violazione degli artt. 167 c. 2 e 345 c. 2 c.p.c.



Assumono infatti che 'l'art. 1227 c.c. disciplina al comma 1 l'ipotesi del fatto colposo del creditore che concorre a cagionare il danno. Si tratta dell'ipotesi dedotta dalla convenuta ASL Bari in sede di primo grado e inquadrabile nell'ambito delle eccezioni in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio anche in sede di appello. Al comma 2, l'art. 1227 c.c. disciplina la diversa ipotesi del risarcimento non dovuto a causa del danno provocato dallo stesso creditore. Si tratta dell'ipotesi non dedotta dalla convenuta ASL Bari in sede di primo grado e nemmeno dal Comune di Ruvo di Puglia (che rimaneva contumace), e inquadrabile nell'ambito delle eccezioni di merito in senso stretto, come tale soggetta al termine di decadenza stabilito dall'art. 167 c. 2 c.p.c. Tale ultima eccezione, non essendo stata tempestivamente proposta entro i termini stabiliti dall'art. 167 c. 2 c.p.c., non poteva fondare la decisione tanto di primo grado (che infatti non ne parlava), quanto di appello, che tuttavia la accoglieva pur essendo stata proposta dopo il termine di cui all'art. 167 c. 2 c.p.c. e in violazione dell'art. 345 c. 2 c.p.c.'.

Si osserva che, come indicato anche nella proposta di definizione ex art. 380-bis. c.p.c., l'accertamento di un concorso colposo del danneggiato, così come dell'esclusiva colpa dello stesso, costituisce mera difesa e non eccezione in senso stretto. Come tale essa dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte; pertanto, anche il giudice d'appello può valutare d'ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare in toto la propria responsabilità, senza che, peraltro, possa configurarsi un giudicato interno sulla misura del concorso oggetto della



decisione di primo grado (Cass. n.11138/2025, Cass.n.27258/24, Cass. n.9200/21).

L'accertamento della responsabilità del solo conducente è stato quindi legittimamente svolto dalla Corte d'Appello a fronte del diniego di responsabilità affermato da entrambi i convenuti; in ogni caso, tale difesa era stata chiaramente proposta nell'atto di costituzione di ASL BA in primo e secondo grado.

Il vizio dedotto quale primo motivo di ricorso non sussiste.

Non possono invece essere esaminati i diversi motivi introdotti nella memoria ex art.380-bis 2° c. c.p.c. depositata dai ricorrenti in data 15.9.2025, sempre a suffragio del primo motivo di ricorso, in quanto includono argomentazioni diverse e nuove rispetto a quelle di cui al ricorso.

2.Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d'Appello sollevato i convenuti dall'onere probatorio relativo all'assolvimento degli obblighi di cui alla L. 281/1991 e L.R. Puglia n. 12/1995.

Il motivo è inammissibile.

Ed infatti, per quanto sopra esposto, il giudice dell'impugnazione, da un lato, ha condiviso le argomentazioni del giudice di prime cure che escludevano la responsabilità degli enti convenuti perché non provata un'omissione specifica degli obblighi di cui alla normativa invocata (L. 281/1991 e L.R. Puglia n. 12/1995), ma, da altro lato, ha aggiunto un'autonoma ragione del decidere fondata sull'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo. Si legge infatti a pag.3 della sentenza impugnata: 'Tali non contestati elementi indicano in modo univoco l'esclusiva responsabilità dell'automobilista il quale, nel guidare a velocità



eccessiva per le condizioni della strada e nel violare l'obbligo di tenere la destra, non si accorse dell'ostacolo rappresentato dalla presenza del cane sulla corsia di sorpasso, che non stava effettuando un attraversamento improvviso... In sostanza, quindi, la "Ford Fiesta" trovò sulla corsia di sinistra non l'improvviso ostacolo di un cane in movimento che attraversava ma l'ostacolo, insolito ma ben avvistabile, di un cane che su quella corsia circolava con modalità analoghe ad una vettura. Nulla, quindi, impediva al guidatore di evitare l'urto, tanto più che gli sarebbe bastato di circolare sulla corsia destra come prescritto dal codice della strada. Deve così concludersi che la natura randagia del cane non ebbe rilevanza causale nella dinamica dell'incidente, sì che già per tale sola ragione l'appello risulta infondato'.

E tale accertamento non può essere sindacato in sede di legittimità.

Ed allora, deve rilevarsi che qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle *rationes decidendi* (come nella specie quella relativa all'accertata responsabilità esclusiva del conducente del veicolo) rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass.5102/24,13880/20, 15399/2018, s.u. 20107/25).

Poiché, dunque, anche l'eventuale accertamento dell'inosservanza agli obblighi di cui alla normativa invocata dai ricorrenti non escluderebbe la valenza decisiva dell'accertamento



di responsabilità esclusiva della vittima, il motivo risulta ~~inidoneo~~
alla riforma della sentenza impugnata.

L'inosservanza degli obblighi ivi previsti, infatti, comporta pur sempre una responsabilità per colpa che resta, tuttavia, in questo caso esclusa dalla contrapposta condotta colposa del danneggiato ritenuta esclusivamente determinante del sinistro.

D'altra parte, la responsabilità della pubblica amministrazione per i danni causati da cani randagi resta soggetta al regime probatorio di cui all'art.2043 c.c. e ciò implica che la persona danneggiata da un cane randagio che intenda agire per il risarcimento ha l'onere di provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito. 'La colpa della pubblica amministrazione non può tuttavia essere desunta dal mero fatto che un cane randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione della insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo. Solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio c.d. della concretizzazione del rischio (il quale è criterio di spiegazione causale, e non di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell'avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno' (Cass.16788/2025,18954/2017).

Il ricorso è dunque inammissibile.

In considerazione della soccombenza, parte ricorrente deve rifondere a ciascuna delle parti controricorrenti le spese processuali come da dispositivo.



Essendo stato il presente giudizio definito conformemente alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., trovano applicazione le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 96 cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente a rifondere a ciascuna delle parti controricorrenti le spese processuali liquidate in euro 6.000,00 per compensi oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, della somma di € 3.000,00 ai sensi dell'art.96,3° c. c.p.c.

Condanna parte ricorrente al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 96 c.4. c.p.c..

Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte della medesima ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 18.11.2025 nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente

Dr.ssa LINA RUBINO

